PROROGA, FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI GUERRA, DELLE DISPOSIZIONI

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, e 11 luglio 1941-XIX n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane delle costruzioni navali, disposizioni gia' prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, con la legge 12 febbraio 1942-XX, n. 300, avranno effetto fino al termine dell'anno solare in cui verra' dichiarata la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - CIANETTI - ACERBO - CINI - BONOMI

Visto il Guardasigilli: DE MARSICO

Versione in vigore dal 15 luglio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga, fino alla cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni

Estremi	Legge 6 maggio 1943, n. 526
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-fino-alla-cessazione-dello-stato-di-guerra-delle-disposizioni/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it